



**STATUTO DEL
COLLEGIO DEI PROFESSORI DI PRIMA FASCIA
DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (MED 33)**

*

TITOLO I - PREMESSE

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita l'associazione denominata Collegio dei Professori Universitari di Prima Fascia di Ortopedia e Traumatologia (d'ora in avanti "Collegio").
2. La sede del Collegio è ubicata presso la sede della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (d'ora in avanti "SIOT") in Via Nicola Martelli, 3 - Roma .
3. Il simbolo del Collegio raffigura un albero stilizzato legato ad un palo e sormontato da un tocco.
4. L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Finalità

1. Il Collegio si propone, mediante scambi di informazioni ed attraverso lo studio dei problemi comuni, di formulare proposte e di intraprendere azioni atte a promuovere e tutelare le attività istituzionali (di didattica, di ricerca e di assistenza) nell'ambito del settore scientifico disciplinare (d'ora in avanti "SSD") MED33 e di tutelare i diritti e la dignità della categoria.
2. A tale scopo il Collegio intratterrà rapporti e parteciperà ad iniziative con tutti gli organismi istituzionali (locali, nazionali ed internazionali) che saranno di volta in volta individuati.
3. Coerentemente a quanto enunciato all'art. 2, comma 1, il Collegio individua le linee strategiche più idonee al perseguimento dei suddetti scopi.

4. Il Collegio individua le linee di indirizzo generali, nel pieno rispetto delle commissioni giudicatrici, per definire le politiche di arruolamento collaborando con le istituzioni preposte (ministero, ANVUR, etc...)

5. Il Collegio dirime le controversie tra i propri componenti che accettino tale arbitrato.

6. L'associazione non ha finalità di lucro.

Art. 3 - Composizione

1. Hanno diritto a far parte del Collegio tutti i Professori Ordinari e Straordinari appartenenti al SSD MED 33 fino alla data di collocamento a riposo, previo versamento della quota associativa per l'anno accademico in corso (che costituisce tacita adesione). In caso di rinuncia, questa potrà essere presentata al Presidente del Collegio in qualsiasi momento, tramite posta elettronica, ed avrà decorrenza immediata.

2. Qualsiasi componente del Collegio può chiedere, per gravi motivi di ordine etico, il deferimento alla Giunta di un componente del Collegio. A tale scopo deve inviare al Presidente, mediante posta elettronica, una motivata e circostanziata segnalazione. Il Presidente deve convocare la Giunta mediante posta elettronica, entro cinque giorni, con il seguente ordine del giorno: "Richiesta di deferimento di un componente del Collegio" senza indicarne il nominativo. La modalità di convocazione è quella straordinaria (art. 18). Contemporaneamente convocherà, con una comunicazione via posta elettronica separata, il componente chiamato in causa, allegando il testo della segnalazione ricevuta. Nel corso della riunione (per la cui validità si applica quanto previsto dall'art. 6 comma 3), dopo aver sentito il componente chiamato in causa, la richiesta è votata dalla Giunta a maggioranza semplice (come definita all'art. 6, commi 4 e 7) ed a scrutinio segreto. Se la richiesta è respinta il componente chiamato in causa è definitivamente sollevato da ogni addebito; in caso contrario viene sospeso cautelativamente e deferito all'Assemblea che viene convocata dal Presidente entro 24 ore con il seguente ordine del giorno: "Richiesta di deferimento di un componente del Collegio" senza indicarne il nominativo. La modalità di convocazione è quella straordinaria (art. 18). Nel corso della riunione (per la cui validità si applica quanto previsto dall'art. 6 comma 2), dopo aver sentito il componente chiamato in causa, la mozione è votata dall'Assemblea a maggioranza qualificata (come definita all'art. 6, commi 5 e 7) ed a scrutinio segreto. Il Presidente assume il ruolo di presidente del seggio elettorale; tra i componenti del Collegio presenti e non facenti parte della Giunta vengono estratti a sorte due scrutatori che coadiuvano il presidente del seggio nelle operazioni elettorali. Se la richiesta è respinta, l'interessato è definitivamente sollevato da ogni addebito; in caso contrario viene definitivamente espulso.

Art. 4 - Quota associativa

1. Tutti i componenti del Collegio sono tenuti a versare anticipatamente entro il 31 ottobre di ciascun anno la quota associativa, a valere per l'anno accademico successivo. La partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e della Giunta nonché l'elettorato attivo e passivo sono limitati ai

componenti in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno accademico in corso (d'ora in avanti "componenti attivi").

2. In caso di mancato versamento della quota associativa per due annualità consecutive, al componente moroso (che rimane componente quiescente) verrà inviato dal Segretario un sollecito tramite posta elettronica. Se, trascorsi 30 giorni, la posizione amministrativa non verrà regolarizzata il componente verrà automaticamente considerato decaduto.

3. L'ammontare della quota associativa e le modalità di versamento della stessa sono deliberate dalla Giunta che può inoltre deliberare il versamento di eventuali quote "una tantum" motivandone la finalità.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un componente, non è previsto il rimborso, neanche parziale, della quota associativa annuale.

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio del Collegio è costituito dalle quote associative e da eventuali lasciti o donazioni. Tale patrimonio è amministrato dalla Giunta e viene utilizzato esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2.

2. Dal punto di vista contabile il periodo di riferimento è l'anno accademico (1 novembre - 31 ottobre).

3. La funzione di tesoriere è affidata al Segretario. Ogni anno il Segretario redige il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione per il successivo anno accademico e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea riunita in occasione del congresso annuale della SIOT.

4. La segreteria tecnica è affidata alla SIOT che curerà i seguenti servizi: gestione dei membri, gestione delle quote associative, gestione e convocazione delle riunioni della Giunta e dell'Assemblea, elaborazione della prima nota cassa e banca.

Art. 6 - Norme generali

1. Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza (in prima convocazione) di persona o per delega della maggioranza dei componenti attivi del Collegio (art. 4, comma 1) ovvero (in seconda convocazione) indipendentemente dal numero dei presenti.

2. Limitatamente all'elezione dei componenti della Giunta, allo scioglimento del Collegio, alla modifica dello statuto, all'espulsione di un componente del Collegio ed alla destituzione del Presidente, le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza, di persona o per delega, di almeno i tre quarti dei componenti attivi del Collegio.

3. Le riunioni della Giunta sono valide con la presenza di persona della maggioranza dei componenti attivi della stessa. Non sono ammesse deleghe.

4. Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza "semplice" dei presenti (di persona o in delega); in questo caso gli astenuti (ovvero le schede bianche) vengono considerati non votanti, abbassando il quorum di maggioranza rispetto ai presenti.

5. Limitatamente alle deliberazioni relative allo scioglimento del Collegio, alle modifiche dello statuto, all'espulsione di un componente del Collegio ed alla destituzione del Presidente, è richiesta la maggioranza "qualificata" di almeno tre quarti dei componenti attivi del Collegio (art. 4, comma 1); in questo caso gli astenuti (ovvero le schede bianche) vengono considerati votanti per cui il quorum di maggioranza rimane immutato.

6. Ove non sia diversamente previsto, le votazioni si svolgono per alzata di mano. Chiunque dei presenti, prima che abbiano luogo le operazioni di voto, può avanzare la richiesta, adeguatamente motivata, che una singola votazione si svolga a scrutinio segreto; in tal caso si voterà preliminarmente questa richiesta per alzata di mano a maggioranza semplice (come definita all'art. 6, comma 4).

7. Nel caso di votazioni che riguardano personalmente un componente del Collegio, questi non vota e, dopo la discussione, si allontana dall'aula se la votazione si svolge per alzata di mano. Pertanto il numero dei votanti (come previsto all'art. 6, comma 4) ovvero il numero degli aventi diritto al voto (come previsto dall'art. 6, comma 5) e quindi il quorum di maggioranza si riducono di una unità.

8. In occasione delle elezioni dei componenti della Giunta, del Segretario e del Vicepresidente, in caso di parità, prevalgono prima la maggiore anzianità in ruolo e poi la maggiore età anagrafica.

9. I ruoli di decano del Collegio e della Giunta (gli unici non elettivi) competono ai componenti attivi del Collegio e della Giunta (art. 4, comma 1) con maggiore anzianità nel ruolo di professore di prima fascia nel SSD MED33; in caso di parità, prevale la maggiore età anagrafica.

Art. 7 - Organi

Sono organi del Collegio:

- L'Assemblea;
- La Giunta;
- Il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario.

TITOLO II – L'ASSEMBLEA

Art. 8 - Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i componenti attivi del Collegio (art. 4, comma 1).
2. Ai soli fini dell'elezione della Giunta i componenti attivi del Collegio (art. 4, comma 1) sono suddivisi, in base alla sede di appartenenza, in tre aree geografiche denominate "raggruppamento nord" (Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Emilia Romagna), "raggruppamento centro" (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise) e "raggruppamento sud-insulare" (Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia).

Art. 9 - Validità dell'Assemblea

1. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea solo i componenti attivi (come definiti all'art. 4, comma 1) del Collegio.
2. Per quanto attiene alla validità delle riunioni dell'Assemblea, si rimanda all'art. 6, commi 1 e 2.
3. Ogni componente attivo del Collegio può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro componente attivo mediante delega inviata a mezzo di posta elettronica alla segreteria tecnica (art. 5, comma 4) almeno 24 ore prima dell'inizio della riunione. Nessun componente può portare più di una delega. Il Presidente non può portare alcuna delega.

Art. 10 - Funzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea delibera gli indirizzi generali del Collegio conformemente agli scopi enunciati all'art. 2, commi 1-4.
2. L'assemblea delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea approva il bilancio annuale (art. 5, comma 3).
4. L'Assemblea elegge la Giunta (art. 14, commi 4 e 5).
5. L'Assemblea prende atto della rinuncia di un proprio componente.
6. L'Assemblea delibera sulla sfiducia al Presidente, su proposta della Giunta (art. 28, comma 2).
7. L'assemblea delibera sull'espulsione di un componente del Collegio, su proposta della Giunta (art. 3, comma 2).

Art. 11 - Attività dell'Assemblea.

1. L'Assemblea si riunisce su iniziativa del Presidente in via ordinaria due volte l'anno (in occasione del congresso nazionale della SIOT e del congresso dell'Accademia Universitaria di Ortopedia e Traumatologia, d'ora in avanti "AUOT") ed in via straordinaria nei casi previsti dallo statuto o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando venga richiesto tramite posta elettronica al Presidente dalla maggioranza dei componenti della Giunta, ovvero da almeno un terzo dei componenti del Collegio. Tale richiesta deve esplicitamente contenere gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.

2. Le riunioni Ordinarie dell'Assemblea si tengono presso la sede in cui si svolgono i congressi annuali della SIOT e dell'AUOT, quelle straordinarie presso la sede della SIOT.

3. La convocazione, ordinaria o straordinaria che sia, deve contenere il luogo, il giorno, l'orario e l'ordine del giorno della riunione e deve essere comunicata a tutti i componenti del Collegio tramite posta elettronica con anticipo di almeno 15 giorni ovvero di almeno 48 ore (per i casi di motivata urgenza).

Art. 12 - Approvazione delle delibere dell'Assemblea

1. Le delibere dell'Assemblea, ad eccezione di quanto previsto dall'art 12, comma 2, si ritengono approvate a maggioranza semplice, come definita all'art. 6, comma 4.

2. Limitatamente allo scioglimento del Collegio, alla modifica dello statuto, all'espulsione di un componente del Collegio ed alla destituzione del Presidente, le delibere dell'Assemblea si ritengono approvate a maggioranza qualificata, come definita all'art. 6, comma 5.

3. Per l'elezione dei componenti della Giunta non è previsto un quorum di voti (art. 14, comma 4).

TITOLO III – LA GIUNTA

Art. 13 - Composizione della Giunta

1. La Giunta è costituita da nove componenti, tre per ciascuno dei raggruppamenti di cui all'art. 8, comma 2 (otto elettivi più il Presidente che assume tale ruolo automaticamente nella nuova Giunta in quanto Vicepresidente nella giunta uscente, come previsto dall'art. 23, comma 1 e dall'art. 26, comma 1).

2. I componenti elettivi della Giunta durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta, indipendentemente dalla consecutività o meno dei due mandati. L'unica eccezione a questa norma è rappresentata da quanto previsto dall'art. 24, comma 3.

3. Nel caso in cui un componente della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Collegio o sia assente per quattro sedute consecutive, viene sostituito con il primo dei non eletti nello stesso raggruppamento che resta in carica fino alla scadenza della Giunta. Ai fini della rieleggibilità del nuovo componente, se il subentro avviene nel primo biennio di attività della Giunta, il suo mandato si considera completo. Se il subentro avviene nell'ultimo anno di attività della Giunta, il mandato del subentrante non viene computato. A tal fine fa fede la data della prima riunione della Giunta cui effettivamente il subentrante partecipa.

Art. 14 - Elezione della Giunta

1. Sono eleggibili a componenti della Giunta i componenti attivi del Collegio (art. 4, comma 1) che assicurino un periodo di servizio almeno pari alla durata del mandato della Giunta prima della data di collocamento a riposo. Tale periodo andrà calcolato, in base alle norme vigenti al momento, sul periodo minimo obbligatorio e non su eventuali prolungamenti volontari, ove previsti.

2. Nel caso in cui dovessero essere emanate nuove norme che modificano l'età pensionabile, tutti i componenti della Giunta e delle Commissioni eventualmente costituite (ai sensi dell'art. 29, comma 1) restano comunque in carica (comprese le cariche elettive al loro interno) fino al termine del mandato originariamente previsto; solo al momento dell'elezione della nuova Giunta e della successiva costituzione delle nuove Commissioni tali nuove norme verranno prese in considerazione ai fini di quanto previsto all'art. 13, comma 1.

3. La riunione dell'Assemblea durante la quale viene eletta la Giunta è valida se è presente la maggioranza prevista dall'art. 6, comma 2.

4. Per la composizione della Giunta, tutti i componenti attivi del Collegio (art. 4, comma 1) sono chiamati ad eleggere a scrutinio segreto due componenti per il raggruppamento cui appartiene il Presidente entrante e tre componenti per ciascuno degli altri due raggruppamenti. Ogni componente attivo del Collegio dispone di due preferenze per il raggruppamento cui appartiene il Presidente entrante e di tre preferenze per ciascuno degli altri due raggruppamenti. Vengono nominati i due più votati del raggruppamento cui appartiene il Presidente entrante ed i tre più votati di ciascuno degli altri due raggruppamenti. In caso di parità si applica quanto previsto all'art. 6, comma 8.

5. In occasione dell'elezione della nuova Giunta, il Presidente uscente, o in sua assenza il Vicepresidente uscente, assume il ruolo di presidente del seggio elettorale; tra i componenti del Collegio presenti e non facenti parte della Giunta uscente vengono estratti a sorte due scrutatori che coadiuveranno il presidente del seggio nelle operazioni elettorali. Il presidente del seggio verifica preliminarmente per tutti i nominativi dei componenti attivi del Collegio (art. 4, comma 1) la sussistenza del requisito anagrafico di cui all'art. 13, comma 1 e ne dà comunicazione ai presenti, indicando i nominativi dei componenti eleggibili; predispone quindi tre schede elettorali per ciascun votante, ciascuna riportante a stampa tutti i nominativi degli eleggibili di un singolo raggruppamento; a sinistra di ciascun nominativo sarà presente una casella nella quale il votante potrà apporre una X per esprimere la propria preferenza. Al di sopra dell'elenco dei nominativi

saranno riportati il nome del raggruppamento ed il numero di preferenze esprimibili per lo stesso (due per il raggruppamento cui appartiene il Presidente entrante e tre per ciascuno degli altri due raggruppamenti). Saranno considerate valide le schede riportanti un numero di preferenze pari o inferiore al previsto per quel raggruppamento. Saranno considerate nulle le schede riportanti un numero di preferenze superiore al previsto per quel raggruppamento, quelle in cui la preferenza sia stata espressa con segni diversi dalla X e quelle recanti evidenti segni di riconoscimento. Le schede bianche non verranno prese in considerazione.

6. terminate le operazioni di voto il presidente del seggio e gli scrutatori procedono immediatamente allo spoglio delle schede. Al termine dello scrutinio il presidente del seggio proclama la nuova Giunta.

Art. 15 - Insediamento della Giunta

1. Subito dopo la proclamazione di cui all'art. 14, comma 6, i componenti della Giunta presenti si riuniscono sotto la presidenza del Presidente entrante (o, in sua assenza del decano della nuova Giunta) e stabiliscono la data della prima riunione della Giunta col seguente ordine del giorno: 1) insediamento della Giunta, 2) elezione del Segretario, 3) elezione del Vicepresidente, 4) costituzione delle Commissioni, 5) varie ed eventuali.

2. Tale riunione deve svolgersi entro 15 giorni dall'elezione della Giunta. Se al momento della proclamazione della nuova Giunta (di cui all'art. 14, comma 6) sono presenti tutti i componenti della stessa e se tutti i componenti sono d'accordo, la prima riunione può avere luogo (con le modalità previste all'art. 15, comma 1) immediatamente.

3. Nel corso della prima riunione della Giunta il Presidente o, in sua assenza, il decano presiede la riunione stessa e, dichiarato l'avvenuto insediamento della Giunta, predispone e presiede le operazioni di voto per l'elezione del Segretario e, successivamente, del Vicepresidente.

Art. 16 - Validità della Giunta

Per quanto attiene alla validità delle riunioni della Giunta, si rimanda all'art. 6, comma 3.

Art. 17 - Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente per attuare le delibere dell'Assemblea e promuovere ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

2. La Giunta individua e coordina l'attività delle Commissioni.

3. La Giunta delibera sugli argomenti all'ordine del giorno.

4. La Giunta dirime le controversie tra gli appartenenti che accettino tale arbitrato, su richiesta congiunta degli stessi. A tal fine gli interessati dovranno esporre (di persona o tramite una memoria scritta) le proprie ragioni.

5. La Giunta può proporre all'Assemblea la sfiducia del Presidente (art. 28, comma 2).

6. La Giunta può proporre all'Assemblea l'espulsione di un componente del Collegio (art. 3, comma 2).

Art. 18 - Attività della Giunta

1. La Giunta si riunisce su iniziativa del Presidente in via ordinaria con cadenza trimestrale ed in via straordinaria nei casi previsti dallo statuto o tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando venga richiesto tramite posta elettronica al Presidente dalla maggioranza dei componenti della Giunta.

2. Di norma le riunioni della Giunta si tengono nella sede in cui si svolgono i congressi annuali della SIOT e dell'AUOT, ovvero presso la sede della SIOT.

3. La convocazione, ordinaria o straordinaria che sia, deve contenere il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno della riunione e deve essere comunicata a tutti i componenti della Giunta tramite posta elettronica con anticipo di almeno 15 giorni ovvero di almeno 48 ore (per i casi di motivata urgenza).

Art. 19 - Approvazione delle delibere della Giunta

Le delibere della Giunta si intendono approvate quando ottengono i voti della maggioranza semplice, come definita all'art. 6, comma 4.

TITOLO IV – IL SEGRETARIO

Art. 20 - Elezione del Segretario

1. Nel corso della prima seduta la Giunta neoeletta, come primo atto, elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice (come definita all'art. 6, comma 4), un Segretario (art. 15, comma 3); in caso di parità si applica quanto previsto all'art. 6, comma 8. Il Segretario assume immediatamente dopo l'elezione le sue funzioni, come riportato agli art. 21 e 22.

2. Il Segretario dura in carica fino alla scadenza del mandato della Giunta.

3. Nel caso in cui il Segretario si dimetta dall'incarico e non dalla Giunta, il Presidente attiva immediatamente le operazioni di voto (con le modalità di cui all'art. 20, comma 1) per l'elezione del nuovo Segretario che resta in carica fino alla scadenza triennale della Giunta.

4. Nel caso in cui il Segretario si dimetta dalla Giunta o cessi di far parte del Collegio, o sia assente per quattro sedute consecutive, la Giunta viene integrata con il primo dei non eletti nello stesso raggruppamento. Ai fini della rieleggibilità del nuovo componente si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 3. Alla prima seduta utile si procede, con le modalità di cui all'art 20, comma 1, all'elezione del nuovo Segretario che resta in carica fino alla scadenza triennale della Giunta.

Art. 21 - Funzioni del Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed il Vicepresidente nell'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 22 - Attività del Segretario

1. Il Segretario redige i verbali delle sedute della Giunta ed, entro 5 giorni, li sottopone, in bozza, per posta elettronica ai presenti alla seduta i quali, entro 5 giorni, dovranno inviare al Segretario, per posta elettronica, l'approvazione di tale verbale ovvero le eventuali osservazioni ed integrazioni allo stesso. Trascorso tale termine il verbale si intende approvato in toto. Il Segretario redige quindi il verbale definitivo inserendo, anche in contraddittorio, tutte le osservazioni ed integrazioni ricevute e lo sottopone entro 5 giorni a tutti i componenti dell'Assemblea per posta elettronica. La ratifica di tale verbale verrà inserita nell'ordine del giorno della prima riunione utile dell'Assemblea.

2. Il Segretario redige altresì i verbali dell'Assemblea e li sottopone entro 5 giorni ai suoi componenti per la ratifica che verrà inserita nell'ordine del giorno della prima riunione utile dell'Assemblea.

3. Il Segretario svolge il ruolo di tesoriere, secondo quanto disposto dall'art. 5, comma 3.

TITOLO V – IL VICEPRESIDENTE

Art. 23 - Il Vicepresidente

1. Al termine del proprio mandato il Vicepresidente assume automaticamente il ruolo di Presidente per il triennio successivo.

2. Nel caso in cui il Vicepresidente si dimetta dal ruolo ma non dalla Giunta, il Presidente attiva immediatamente le operazioni di voto (con le modalità di cui all'art. 24, comma 1) per l'elezione

del nuovo Vicepresidente. Se risultasse eletto il Segretario, si procederà immediatamente all'elezione del nuovo Segretario (con le modalità di cui all'art. 20, comma 1) che resterà in carica fino alla scadenza triennale della Giunta.

3. Nel caso in cui il Vicepresidente si dimetta dalla Giunta o cessi di far parte del Collegio, o sia assente per quattro sedute consecutive, la Giunta viene integrata con il primo dei non eletti nello stesso raggruppamento. Ai fini della rieleggibilità del nuovo componente si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 3. Alla prima seduta utile si procede (con le modalità di cui all'art. 24, comma 1) all'elezione del nuovo Vicepresidente. Se risultasse eletto il Segretario, si procederà immediatamente all'elezione del nuovo Segretario (con le modalità di cui all'art. 20, comma 1) che resterà in carica fino alla scadenza triennale della Giunta.

4. Nei casi previsti dall'art. 23, commi 2 e 3, il nuovo Vicepresidente resta in carica fino alla scadenza triennale della Giunta ed assumerà automaticamente la carica di Presidente nella successiva Giunta.

Art. 24 - Elezione del Vicepresidente

1. Nel corso della prima seduta la Giunta neoeletta, dopo aver eletto il Segretario, elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice (come definita all'art. 6, comma 4) il Vicepresidente (art. 15, comma 3); in caso di parità si applica quanto previsto all'art. 6, comma 8.

2. Il Vicepresidente dura in carica fino alla scadenza del mandato della Giunta, dopo di che assume automaticamente il ruolo di Presidente per il triennio successivo.

3. Un componente della Giunta può essere eletto Vicepresidente anche se aveva già svolto un mandato precedente come componente di Giunta. In questo caso svolgerà complessivamente tre mandati: il precedente come componente di Giunta, l'attuale come Vicepresidente e quello immediatamente successivo come Presidente.

Art. 25 - Funzioni del Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce pro tempore, assumendone tutte le prerogative, su sua delega che potrà essere revocata in qualsiasi momento. Il Presidente può altresì delegare al Vicepresidente alcune sue funzioni in via definitiva, salvo revocarle successivamente. Qualsiasi tipo di delega va preventivamente comunicata alla Giunta, così come la revoca della stessa.

2. Quando il Presidente sia temporaneamente impedito a svolgere le proprie funzioni, il Vicepresidente ne assume pro tempore le funzioni su delibera della Giunta. Cessato tale impedimento il Presidente ne dà comunicazione alla Giunta e riprende automaticamente le proprie funzioni.

3. In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente convoca con urgenza la Giunta che viene automaticamente integrata con il primo dei non eletti nello stesso

raggruppamento del Presidente. Ai fini della rieleggibilità del nuovo componente si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 3. Nel corso di tale riunione il Vicepresidente assume il ruolo di Presidente (che manterrà fino alla scadenza triennale della Giunta e nel triennio successivo). Le funzioni del Vicepresidente vengono assunte fino alla scadenza triennale della Giunta dal decano. Se il decano ricopriva il ruolo di Segretario, si procederà immediatamente all'elezione del nuovo Segretario (con le modalità di cui all'art. 20, comma 1) che resterà in carica fino alla scadenza triennale della Giunta.

TITOLO VI – IL PRESIDENTE

Art. 26 - Il Presidente

1. Alla scadenza del triennio il Vicepresidente uscente assume automaticamente il ruolo di Presidente per il triennio successivo, alla scadenza del quale cessa dalla carica e non può più essere candidato alla Giunta.

2. Nel caso in cui il Presidente si dimetta dalla carica ma non dalla Giunta, il Vicepresidente assume automaticamente il ruolo di Presidente che manterrà fino alla scadenza triennale della Giunta e nel triennio successivo. Le funzioni del Vicepresidente vengono assunte fino alla scadenza triennale della Giunta dal decano. Se il decano ricopriva il ruolo di Segretario, si procederà immediatamente all'elezione del nuovo Segretario (con le modalità di cui all'art. 20, comma 1) che resterà in carica fino alla scadenza triennale della Giunta.

3. Nel caso in cui il Presidente si dimetta dalla Giunta o cessi di far parte del Collegio, il Vicepresidente assume automaticamente il ruolo di Presidente che manterrà fino alla scadenza triennale della Giunta e nel triennio successivo. La Giunta viene automaticamente integrata con il primo dei non eletti nello stesso raggruppamento del Presidente. Ai fini della rieleggibilità del nuovo componente si applica quanto previsto dall'art. 13, comma 3. Le funzioni del Vicepresidente vengono assunte fino alla scadenza triennale della Giunta dal decano. Se il decano ricopriva il ruolo di Segretario, si procederà immediatamente all'elezione del nuovo Segretario (con le modalità di cui all'art. 20, comma 1) che resterà in carica fino alla scadenza triennale della Giunta.

Art. 27 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Collegio in tutte le sedi, anche legali, e ne fa attuare le delibere.

2. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dalla Giunta, promuove ogni azione utile al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2.

3. Il Presidente convoca l'Assemblea e la Giunta secondo le modalità previste agli art. 11 e 18 e predispose l'ordine del giorno di tali riunioni. Nell'ordine del giorno va sempre previsto il punto "varie ed eventuali".

4. Il Presidente presiede l'Assemblea e la Giunta.

Art. 28 - Attività del Presidente

1. In occasione delle riunioni dell'Assemblea il Presidente riferisce sulle attività svolte dalla Giunta nel periodo trascorso ed in particolare in occasione dell'Assemblea convocata in concomitanza con il congresso SIOT svolge una formale relazione sull'attività annuale.

2. Qualsiasi componente del Collegio può presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente con una motivata e circostanziata segnalazione inviata mediante posta elettronica al Presidente stesso ed al Vicepresidente. In nessun caso la mozione di sfiducia può essere presentata nel corso di una riunione dell'Assemblea o della Giunta. Il Presidente deve convocare, entro cinque giorni, la Giunta con il seguente ordine del giorno: "Mozione di sfiducia al Presidente". Il testo della segnalazione ricevuta va allegato alla convocazione. La modalità di convocazione è quella straordinaria (art. 18). Nel caso non vengano rispettati i tempi di convocazione della Giunta da parte del Presidente, la Giunta viene convocata dal Vicepresidente. Nel corso della riunione (per la cui validità si applica quanto previsto dall'art. 6 comma 3) la mozione è votata dalla Giunta a maggioranza semplice (come definita all'art. 6, commi 4 e 7) ed a scrutinio segreto. Se la mozione è respinta, il Presidente è definitivamente sollevato da ogni addebito; se la mozione è approvata, il Vicepresidente convoca entro 24 ore l'Assemblea con il seguente ordine del giorno: "Mozione di sfiducia al Presidente". Il testo di tale mozione va allegato alla convocazione. La modalità di convocazione è quella straordinaria (art. 18). Nel corso della riunione (per la cui validità si applica quanto previsto dall'art. 6 comma 2) la mozione è votata dall'Assemblea a maggioranza qualificata (come definita all'art. 6, commi 5 e 7) ed a scrutinio segreto. Il Segretario assume il ruolo di presidente del seggio elettorale; tra i componenti del Collegio presenti e non facenti parte della Giunta vengono estratti a sorte due scrutatori che coadiuvano il presidente del seggio nelle operazioni elettorali. Se la mozione è respinta, il Presidente è definitivamente sollevato da ogni addebito.

3. Nel caso in cui sia votata la sfiducia dall'Assemblea, il Presidente decade immediatamente e si applica quanto previsto dall'art. 26, comma 3.

TITOLO VII – LE COMMISSIONI

Art. 29 - Commissioni

1. Per lo studio di particolari problemi e per l'attuazione di particolari iniziative la Giunta si può avvalere della collaborazione di Commissioni nominate tra i componenti della Giunta ed eventualmente del Collegio (indipendentemente dalla data di collocamento a riposo di questi ultimi), tra i quali designa un presidente nominato tra i componenti della Giunta. Il mandato di tutte le Commissioni cessa automaticamente alla scadenza del mandato della Giunta. La Giunta subentrante può riconfermare una o più Commissioni definendone la nuova composizione anche riconfermandone, totalmente o parzialmente, i componenti (indipendentemente dalla data di collocamento a riposo). Resta ferma la presidenza da parte di un componente della nuova Giunta.

2. Le Commissioni sono tenute a relazionare alla Giunta circa i risultati del proprio operato, tramite il proprio presidente, in occasione di ogni riunione della Giunta. In caso di assenza del presidente di una commissione, questi è tenuto a relazionare mediante una memoria scritta da inviare preventivamente al Presidente tramite posta elettronica.

TITOLO VIII - NORME FINALI

Art. 30 - Modifiche di statuto

Ogni componente del Collegio può proporre modifiche del presente statuto inviandone il testo al Presidente tramite posta elettronica. Tale proposta deve essere inserita nell'ordine del giorno (cui va allegato il testo proposto) della prima riunione utile dell'Assemblea. Per la validità di tale riunione e della relativa delibera si applica quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 5.

Art. 31 - Scioglimento del Collegio

1. Ogni componente del Collegio può proporre lo scioglimento del Collegio inviando al Presidente una motivata richiesta tramite posta elettronica. Tale proposta deve essere inserita nell'ordine del giorno (cui va allegato il testo della richiesta) della prima riunione utile dell'Assemblea. Per la validità di tale riunione e della relativa delibera si applica quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e 5.

2. In caso di scioglimento del Collegio il residuo attivo di cassa viene devoluto alla SIOT.

TITOLO IX - NORME TRANSITORIE

Art. 32 - Entrata in vigore del nuovo statuto

1. Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della sua approvazione.
2. Tutti gli atti precedentemente compiuti restano validi, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 33 del presente statuto.

Art. 33 - Adeguamento delle cariche

1. La Giunta ed il Presidente in carica vengono riconfermati per un triennio a partire dall'entrata in vigore del nuovo statuto; la Giunta verrà rinnovata in occasione del Congresso della SIOT del 2017.
2. Dopo l'approvazione del presente statuto, il Presidente riunisce immediatamente la Giunta che era stata regolarmente convocata col seguente ordine del giorno: 1) elezione del Vicepresidente 2) varie ed eventuali. Nel corso di tale riunione il Presidente predispone e presiede le operazioni di voto. L'elezione avverrà a maggioranza semplice (come definita all'art. 6, comma 4). In caso di parità prevalgono prima la maggiore anzianità in ruolo e poi la maggiore età anagrafica. Il Vicepresidente eletto durante tale riunione resta in carica fino alla scadenza triennale della Giunta e diverrà Presidente nel corso del triennio successivo.

Il presente Statuto, recante modifiche rispetto al precedente, è stato approvato a maggioranza qualificata in occasione dell'Assemblea del Collegio del 21.11.2014.

Firmato